

FASCICOLO INFORMATIVO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO

PROTEZIONE CASA

Convenzione Collettiva Numero: **506**

Prestazioni assicurate da:



**Società Cattolica di Assicurazione
Società Cooperativa**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa

- a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all' Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso ISVAP n. 1.00012;
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, Italia;
- c) Telefono: 045.8391111; sito Internet: www.cattolica.it, cattolica@cattolicaassicurazioni.it;
- d) Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
- e) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A – 00196 Roma.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

3. Conflitto di interessi

La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.

In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Convenzione Collettiva

La presente Convenzione, stipulata dalla Banca con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo.

Singole Coperture Assicurative

Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante il Modulo di Adesione hanno durata pluriennale, pari alla durata del Finanziamento (quando presente), con un massimo di 30 anni, senza tacito rinnovo.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alle CGA Art. 3.

AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta

La disdetta della Convenzione contratta da parte della Banca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa.

In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenze secondo quanto previsto dai successivi art. 3 e 6 delle CGA.

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

4.1 Coperture assicurative offerte

Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato in relazione alle combinazioni di garanzie indicate nel Modulo di Adesione e riportate nei Pacchetti sotto elencati:

OFFERTA	GARANZIE	CONDIZIONI DI POLIZZA
PACCHETTO 1 Modulo BASE	Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio	SETTORE A
PACCHETTO 2 Modulo INTERMEDIO	Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio +	SETTORE A
	Eventi naturali, Eventi sociopolitici +	SETTORE B
	Acqua condotta, Ricerca guasto e Fenomeno elettrico	SETTORE C
PACCHETTO 3 (*) Modulo AVANZATO	Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio +	SETTORE A
	Eventi naturali, Eventi sociopolitici +	SETTORE B
	Acqua condotta, Ricerca guasto e Fenomeno elettrico +	SETTORE C
	Responsabilità Civile Fabbricato	SETTORE D

() Le garanzie di cui al pacchetto 3 non possono essere prestate a favore di persone giuridiche.*

L'assicurazione è prestata in relazione ai fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative pertinenze, adibiti, per almeno $\frac{3}{4}$ della superficie complessiva, a civile abitazione uffici e/o studi professionali, sui quali potrà esistere un'ipoteca a favore della Banca Contraente della Convenzione.

L'assicurazione è altresì prestata, limitatamente al Modulo BASE, anche per:

- 1) i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione, destinati a civile abitazione, uffici e/o studi professionali;
- 2) i box (escluse le autorimesse).

4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni

Per conoscere, in dettaglio le limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- SETTORE A - Incendio del Fabbricato e altri danni ai beni – Art. 23;
- SETTORE B - Eventi Naturali e Sociopolitici/Atti Vandalici – Art. 30;
- SETTORE C - Acqua Condotta, Ricerca Guasto, Fenomeno Elettrico – Art. 32 – 33;
- SETTORE D – RC del Fabbricato – Art. 45.

4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali

Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e massimali per i quali si rinvia agli articoli 22, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 45 della Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di Scoperto

Somma assicurata : € 15.000

Ammontare del danno : € 5.000

Scoperto del 30% con un minimo di € 2.000 : $(€ 5.000 \times 30\%) = € 1.500 \rightarrow$ scoperto € 2.000

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 5.000 - € 2.000 = € 3.000

Esempio numerico di Franchigia

Es.1

Somma assicurata : € 100.000

Ammontare del danno : €10.000

Franchigia fissa: € 150

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 10.000 - € 150 = € 9.850

Es. 2

Somma assicurata : € 100.000

Ammontare del danno : €100

Franchigia fissa: € 150

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 0

Esempio numerico di Massimale

Es.1

Somma assicurata: € 100.000

Ammontare del danno : € 110.000

Franchigia fissa: € 100

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 100.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 99.900
Quota a carico dell'Assicurato: € 10.000 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 10.100

Es. 2

Somma assicurata: € 100.000

Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo € 25.000 → € 20.000

Ammontare del danno : € 22.500

Franchigia fissa: € 100

Danno Indennizzabile/risarcibile : € 20.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 19.900

Quota a carico dell'Assicurato: € 2.500 (ammontare del danno extra massimale) + € 100 (franchigia) = € 2.600

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:

Secondo il disposto dell'Art. 11 delle CGA, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

ESEMPIO: Il fabbricato viene ampliato di metratura.

7. Premio

La Banca Contraente della Convenzione e la Società confermano che il pagamento del premio verrà corrisposto alla Società medesima dall'Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca Contraente della Convenzione affinché operi un addebito in unica soluzione, sul Conto corrente dell'Assicurato pari all'importo del Premio assicurativo dovuto per tutta la durata del contratto di mutuo garantito da ipoteca immobiliare.

Per ogni Assicurato il costo della garanzia assicurativa è così definito:

• **Pagamento del premio in un'unica soluzione**

Il Premio assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni, di seguito riportate, previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di Adesione e viene addebitato in un'unica soluzione e per tutta la durata corrispondente al periodo di mutuo garantito da ipoteca immobiliare.

TASSI E PREMI LORDI (per mille)			
Anni di durata	Pacchetto 1	Pacchetto 2	Pacchetto 3
1	0,20	0,54	0,85

2	0,40	1,08	1,7
3	0,60	1,62	2,55
4	0,80	2,16	3,4
5	1,00	2,7	4,25
6	1,20	3,24	5,1
7	1,40	3,78	5,95
8	1,60	4,32	6,8
9	1,80	4,86	7,65
10	2,00	5,4	8,5
11	2,20	5,94	9,35
12	2,40	6,48	10,2
13	2,60	7,02	11,05
14	2,80	7,56	11,9
15	3,00	8,1	12,75
16	3,20	8,64	13,6
17	3,40	9,18	14,45
18	3,60	9,72	15,3
19	3,80	10,26	16,15
20	4,00	10,8	17
21	4,20	11,34	17,85
22	4,40	11,88	18,7
23	4,60	12,42	19,55
24	4,80	12,96	20,4
25	5,00	13,5	21,25
26	5,20	14,04	22,1
27	5,40	14,58	22,95
28	5,60	15,12	23,8
29	5,80	15,66	24,65
30	6,00	16,2	25,5

Resta inoltre inteso che, ai fini del calcolo in questione, la frazione di anno verrà considerata una intera annualità.

7.1 Mezzi di Pagamento

Modalità di pagamento a disposizione dell'Assicurato

- Addebito in conto corrente.

7.2 Costi gravanti sul premio

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto

I costi gravanti sul Premio sono illustrati nella seguente tabella:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)
55%	72,72%

Tabella esemplificativa dei premi:

La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000 per una durata media del mutuo di 240 mesi (20 anni).

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Pacchetto di Garanzie scelto	Modulo Base	Modulo Intermedio	Modulo Avanzato
Tipologia Fabbricato	casa	casa	casa
Mq	100	100	100
Abitazione Primaria	si	si	si
Durata del mutuo (mesi)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)
Durata della copertura assicurativa (mesi)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura	€ 400,00	€ 1.080,00	€ 1.700,00
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura	€ 327,20	€ 883,43	€ 1.390,60
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto)	€ 179,96	€ 485,89	€ 764,83
Provvigioni percepite dall'Intermediario (in valore assoluto)	€ 130,88	€ 353,37	€ 556,24

7.3 AVVERTENZA - Rimborso del Premio per estinzione anticipata del finanziamento

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.

L'importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni).

$$R = P * GR/D$$

Dove:

R = premio da rimborsare

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

GR = giorni residui di copertura

D = durata totale (in giorni) del finanziamento

Esempio:

Premio Imponibile	€ 1000,00
Data Inizio Mutuo	06/09/2010
Data Scadenza Mutuo	06/09/2035
Data Estinzione Mutuo	25/11/2015

Durata Totale in giorni	9131
Giorni di copertura trascorsi	1906
Giorni di copertura residui	7225

$$R = 1000 * 7225/9131$$

$$R = 791,26$$

In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.

9. Legge applicabile al contratto

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

10. Regime fiscale

I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni del 22,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro

A. Obblighi dell'Assicurato.

L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno a seguito del verificarsi di un evento coperto da garanzia.

L'Assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

B. Denuncia di sinistro alla Società.

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.
Ufficio sinistri
Via Valle di Pruvignano, 20
37020 S. Floriano di San Pietro in Cariano, Verona (VR)
oppure telefonando al
numero verde 800-206692

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall'art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

C. Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'Assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)

Fax: 045.83.72.354

E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

13. AVVERTENZA - Arbitrato

Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

Società Cattolica di Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
(Dott. Paolo Bedoni)



DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato

La persona fisica o giuridica residente e/o domiciliata in Italia, il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione, proprietaria del fabbricato indicato nel Modulo di Adesione e che abbia aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione alle coperture assicurative derivanti dalla Convenzione Collettiva stipulata dalla Banca.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente della Convenzione

BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC. COOP. PER AZIONI che stipula la Convenzione Collettiva di assicurazione con la Società.

Decorrenza

Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Ente Vincolatario

BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC. COOP. PER AZIONI, Corso Vittorio Emanuele "Palazzo Vallelonga" – 80059 Torre del Greco (Napoli).

Franchigia

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario Collocatore

BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC. COOP. PER AZIONI.

Modulo di Adesione

La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato per aderire alla presente Convenzione Assicurativa Collettiva.

Nucleo Familiare

L'insieme delle persone che compongono il Nucleo Familiare secondo quanto risulta dallo Stato di Famiglia dell'Assicurato.

Polizza

Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l'esistenza.

Premio

La somma in denaro comprensiva di imposte che la Banca Contraente della Convenzione deve alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.

Rischio

La possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale dell'importo liquidabile ai termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa con Sede Legale in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona.

Indirizzo a cui spedire comunicazioni e/o documenti: Via di Valle Pruviniario, 20 – 37020 San Floriano (Verona).

DEFINIZIONI SPECIFICHE
PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI
- SETTORE A, B, C -

Nel testo che segue si intende per:

Appartamento

Porzione di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue sovrastanti e sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

Casa

Villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Dimora abituale

La residenza anagrafica dell'Assicurato.

Dimora saltuaria

Casa o appartamento non dimora abituale.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli nonché le dipendenze e pertinenze separate.

Fenomeno Elettrico

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- Corto Circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;

- Variazione di Corrente: scostamento del livello di intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- Arco Voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi ed Infissi

Tutto quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi), manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).

Implosione

Repentino cedimento di contenitori per eccesso di pressione interna.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Materiali esplosivi

Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
 - b) esplodono per azione meccanica o termica;
- e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Materiali infiammabili

Le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplosivi quali:

- i gas combustibili;
- i liquidi e i solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- l'ossigeno, le sostanze e i prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- le sostanze e i prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Tetto – Copertura – Solai

- **tetto**: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene);

- **copertura:** complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- **solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

FORME DI GARANZIA

Nel testo che segue si intende per:

Valore intero (VI)

La garanzia è prestata per la totalità dei beni esistenti e deve quindi corrispondere all'intero valore dei beni stessi. Se tuttavia l'assicurazione viene stipulata per un valore inferiore, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'RC FABBRICATO - SETTORE D -

Nel testo che segue si intende per:

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Asbesto (o Amianto)

Nome attribuito ad un gruppo di minerali altamente fibrosi e incombustibili che si possono trovare naturalmente nell'ambiente. L'Asbesto è stato bandito totalmente dalla legge italiana che definisce amianti sei minerali utilizzati industrialmente: il Crisotilo (anche detto amianto bianco), il Crocidolite (amianto blu), l'Amosite (amianto bruno), l'Antofillite, l'Actinolite e il Tremolite.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con il presente contratto la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in relazione alle garanzie indicate nel Modulo di Adesione secondo le seguenti combinazioni per i danni determinati dagli eventi previsti nei pacchetti sotto elencati.

Le combinazioni di garanzia sono le seguenti:

OFFERTA	GARANZIE	SETTORI
PACCHETTO 1 Modulo BASE	Incendio Fabbricato, Esplosione, Scoppio	A
PACCHETTO 2 Modulo INTERMEDIO	Incendio Fabbricato, Esplosione, Scoppio + Atti Vandalici, Eventi Atmosferici + Acqua condotta, Ricerca guasto, Fenomeno Elettrico	A B C
PACCHETTO 3 (*) Modulo AVANZATO	Incendio Fabbricato, Esplosione, Scoppio + Atti Vandalici, Eventi Atmosferici + Acqua condotta, Ricerca guasto, Fenomeno Elettrico + RC del Fabbricato	A B C D

() Le garanzie di cui al pacchetto 3 non possono essere prestate a favore di persone giuridiche.*

L'Assicurazione è prestata in relazione ai fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative pertinenze, adibiti, per almeno $\frac{3}{4}$ della superficie complessiva a civile abitazione, uffici e/o studi professionali, sui quali può esistere un'ipoteca a favore della Banca Contraente della Convenzione a garanzia del contratto di mutuo stipulato con l'Assicurato.

L'assicurazione è altresì prestata, limitatamente alle garanzie previste dell'art. 21) "Oggetto della garanzia Incendio e altri Danni ai beni" di cui al PACCHETTO 1 – Modulo BASE, anche per:

- i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione, destinati a civile abitazione, uffici e/o studi professionali;
- i box (escluse le autorimesse).

La presente convenzione è stipulata dal Contraente in favore dei propri clienti, intendendosi per tali le persone fisiche o giuridiche, residenti e/o domiciliate in Italia che hanno sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente assicurazione.

ART. 2 – VINCOLO (VINCOLATARIO DELLE PRESTAZIONI)

L'assicurazione Incendio del Fabbricato è vincolata a favore della Banca Contraente, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca degli immobili assicurati e la Compagnia più precisamente, liquida la Banca vincolataria fino alla concorrenza del debito residuo di capitale e, per la parte eccedente tale vincolo, liquida direttamente l'Assicurato fino alla concorrenza dell'ammontare del danno.

Pertanto la Compagnia si obbliga a :

- a) non liquidare nessun indennizzo, se non con il consenso della Banca vincolataria;
- b) comunicare alla Banca vincolataria tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell'assicurazione.

ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Per ciascun Assicurato, l'operatività delle garanzie decorre dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e cesserà alla data indicata sul modulo stesso.

ART. 4 – RIMBORSO DEL PREMIO

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.

L'importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni).

$$R = P * GR/D$$

Dove:

R = premio da rimborsare

P = premio imponibile (al netto delle imposte)

GR = giorni residui di copertura

D = durata totale (in giorni) del finanziamento

Esempio:

Premio Imponibile	€ 1000,00
Data Inizio Mutuo	06/09/2010
Data Scadenza Mutuo	06/09/2035
Data Estinzione Mutuo	25/11/2015
Durata Totale in giorni	9131
Giorni di copertura trascorsi	1906
Giorni di copertura residui	7225

$$R = 1000 * 7225/9131$$

$$R = 791,26$$

In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.

ART. 5 – DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE

In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza secondo quanto previsto dai successivi art. 3 e 6 delle CGA.

ART. 6 - PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA

Per ciascun Assicurato il premio assicurativo viene determinato come segue:

Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione

Il costo assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato le tassazioni sotto riportate previste dal pacchetto di garanzie prescelto ed indicato nel Modulo di adesione e viene addebitato in un'unica soluzione e per tutta la durata corrispondente al periodo di mutuo garantito da ipoteca immobiliare.

Si precisa che, al solo fine di esemplificare il calcolo del premio e fermo restando quanto disposto al successivo art. 3 (Decorrenza della garanzia) il tasso assicurativo viene applicato in base alla durata della garanzia, riportata nel modulo di adesione.

Resta inoltre inteso che, ai fini del calcolo in questione, la frazione di anno verrà considerata una intera annualità.

TASSI DI PREMIO LORDI ‰

Anni di durata	Pacchetto 1	Pacchetto 2	Pacchetto 3
1	0,20	0,54	0,85
2	0,40	1,08	1,7
3	0,60	1,62	2,55
4	0,80	2,16	3,4
5	1,00	2,7	4,25
6	1,20	3,24	5,1
7	1,40	3,78	5,95
8	1,60	4,32	6,8
9	1,80	4,86	7,65
10	2,00	5,4	8,5
11	2,20	5,94	9,35
12	2,40	6,48	10,2
13	2,60	7,02	11,05
14	2,80	7,56	11,9
15	3,00	8,1	12,75
16	3,20	8,64	13,6
17	3,40	9,18	14,45
18	3,60	9,72	15,3
19	3,80	10,26	16,15
20	4,00	10,8	17
21	4,20	11,34	17,85
22	4,40	11,88	18,7
23	4,60	12,42	19,55
24	4,80	12,96	20,4
25	5,00	13,5	21,25
26	5,20	14,04	22,1
27	5,40	14,58	22,95
28	5,60	15,12	23,8

29	5,80	15,66	24,65
30	6,00	16,2	25,5

ART. 7 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Mezzi di pagamento a disposizione dell'Assicurato

- Addebito in conto corrente..

ART. 8 - COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto.

I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:

Costi di acquisizione, gestione ed incasso	Provvigioni percepite dall'Intermediario (quota parte dei costi)
55%	72,72%

Tabella esemplificativa dei premi:

La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000 per una durata media del mutuo di 240 mesi (20 anni).

Valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Pacchetto di Garanzie scelto	Modulo Base	Modulo Intermedio	Modulo Avanzato
Tipologia Fabbricato	casa	casa	casa
Mq	100	100	100
Abitazione Primaria	si	si	si
Durata del mutuo (mesi)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)
Durata della copertura assicurativa (mesi)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)	240 mesi (20 anni)
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura	€ 400,00	€ 1.080,00	€ 1.700,00
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura	€ 327,20	€ 883,43	€ 1.390,60
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto)	€ 179,96	€ 485,89	€ 764,83
Provvigioni percepite dall'Intermediario (in valore assoluto)	€ 130,88	€ 353,37	€ 556,24

ART. 9 - REGIME FISCALE

I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti ad un'imposta sulle assicurazioni del 22,25%.

ART. 10 - OBBLIGHI DELLE PARTI

L'Intermediario Collocatore si impegna a:

- consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all'Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
- fornire copia della Modulo di Adesione;
- sottoporre a ciascun Assicurato, l'informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali;
- comunicare alla Compagnia la data di eventuale estinzione anticipata del Finanziamento.

ART. 11 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892 o 1893 o 1894 del cod. civ.

Art. 12 – AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall'art.1898 cod. civ..

ART. 13 - ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 cod. civ..

ART. 14 - LIMITI TERRITORIALI DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

ART. 15 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

ART. 17 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a:

- se **Società Cattolica di Assicurazione – Soc. Coop.**: Via di Valle Pruviniario, 20 – 37020 San Floriano (Verona), Fax: +39.045.6837302
- se **BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC. COOP. PER AZIONI**: Corso Vittorio Emanuele – Palazzo Vallelonga – 80059 Torre del Greco (Napoli)

ART. 18 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)
Fax: 045.83.72.354
E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it

indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, telefax 06-42133206, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo all'ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante; denominazione dell'impresa, dell'intermediario di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, è competente l'Autorità giudiziaria del luogo in cui l'Assicurato ha la residenza o ha eletto domicilio, o ha la sede legale o amministrativa.

ART. 20 - ALLEGATI

Gli allegati alla presente Polizza costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante e necessaria della stessa.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A INCENDIO DEL FABBRICATO E ALTRI DANNI AI BENI

*(*con riferimento al provvedimento ISVAP n°734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Incendio vengono attribuiti in parte al ramo 08 – Incendio ed elementi naturali ed in parte al ramo 09 – Altri danni ai beni)*

ART. 21 – OGGETTO DELLA GARANZIA INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) fulmine, escluso fenomeno elettrico;
- c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate.

ART. 22 – ESTENSIONI DI GARANZIE

Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

- a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione SETTORE A – incendio e altri danni ai beni - cagionati con colpa grave dell'Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all'art.21) che abbiano colpito il fabbricato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- c) i danni materiali e diretti causati al fabbricato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- d) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- e) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'Assicurato e/o Contraente;
- f) i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica (esclusi vetri e cristalli).

La Società garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.

ART. 23 - ESCLUSIONI

Non sono compresi in garanzia i danni:

- a) cagionati con dolo dell'Assicurato;
- b) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;
- c) causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato assicurato;
- d) per la ricerca del guasto da acqua condotta;

- e) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
- f) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
- g) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
- h) di scritte ed imbrattamento;
- i) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- j) ai vetri e ai cristalli;
- k) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

ART. 24 – GARANZIE PRESTATE E SOMME ASSICURATE

Le garanzie del presente settore sono prestate al fabbricato nella forma VI (a Valore Intero). Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato (escluso il valore dell'area) eccede il valore indicato sul Modulo di Adesione dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Fermo restando il limite massimo di indennizzo e a parziale deroga di quanto sopra esposto, si conviene che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato ecceda la somma assicurata in misura non superiore al 15%.

Se tale limite risultasse oltrepassato la regola proporzionale si applicherà per la sola eccedenza.

Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.

ART. 25 – MASSIMA SOMMA ASSICURABILE

La garanzia incendio per il singolo fabbricato è limitata al valore dichiarato sul modulo di adesione e non può essere prestata per capitali eccedenti l'importo di € 1.000.000,00.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di Polizza verrà applicata una Franchigia fissa di € 250,00.

ART. 26 – CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

Per la validità della garanzia il fabbricato assicurato, la cui tipologia è indicata nella descrizione del rischio riportata nel modulo di adesione, deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare;
- solai, armature del tetto, coibentazioni, soffittature e rivestimenti comunque costruiti (anche in materiale combustibile).

Sono tollerati:

- i materiali combustibili esistenti nella copertura e nelle pareti esterne quando la superficie da essi occupata non eccede 1/5 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura.

Tale tolleranza può essere sostituita dalla misura di 1/3 qualora si tratti di materiale plastico non espanso né alveolare. Le suddette condizioni devono valere anche per l'immobile di cui il fabbricato assicurato forma eventualmente parte.

Le garanzie sono operanti a condizione che il fabbricato assicurato nel suo complesso sia:

- adibito per almeno $\frac{3}{4}$ della superficie complessiva dei piani ad abitazioni uffici, studi professionali,
- situato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

SEZIONE B

EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI/ATTI VANDALICI

*(*con riferimento al provvedimento ISVAP n°734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Incendio vengono attribuiti in parte al ramo 08 – Incendio ed elementi naturali ed in parte al ramo 09 – Altri danni ai beni)*

ART. 27 – OGGETTO DELLA GARANZIA EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato per i quali sia richiamata la presente garanzia aggiuntiva in conseguenza di:

- a) Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici di cui al seg. Art. 29);
- b) Eventi Naturali intendendosi per tali: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati.

ART. 28 – ESTENSIONI DI GARANZIA

Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

- a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione SETTORE B – eventi naturali e sociopolitici - cagionati con colpa grave dell'Assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- b) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui all'art. 27) che abbiano colpito il fabbricato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- c) i danni da sovraccarico di neve, col massimo indennizzo annuo di € 5.200,00 (cinquemiladuecento);
- d) i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato avvenuto a seguito di rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di € 850,00 e in nessun caso la Società indennizzerà importi superiori a € 1.600,00 per sinistro e per ogni annualità assicurativa;

La Società garantisce il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza.

ART. 29 – EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI VANDALICI

La Società risponde dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, nonché causati da atti vandalici e dolosi compresi quelli conseguenti a esplosione o scoppio causati da ordigni esplosivi, nonché quelli di sabotaggio.

Sono compresi i guasti o le rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.

ART. 30 – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Non sono compresi in garanzia i danni:

- a) cagionati con dolo dell'Assicurato;
- b) causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici;

- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, come pure in occasione di guerra o atti di terrorismo;
- d) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti;
- e) per smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione;
- f) derivanti da scritte ed imbrattamento;
- g) ai vetri e ai cristalli;
- h) indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- i) Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- j) Avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi.

Relativamente alle garanzie di cui all'art. 27) lettera b) (Eventi Atmosferici), la Società non risponde dei danni:

- k) verificatisi all'interno dei fabbricati, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- i) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve, valanghe, slavine salvo quanto previsto dal precedente art. 28) lettera d) (gelo);
 - cedimento o franamento del terreno;
- k) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Relativamente alle garanzie di cui all'art. 28) lettera c) (sovraccarico di neve), sono esclusi i danni a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve, ai criteri generali vigenti al momento della costruzione o ricostruzione.

Relativamente alle garanzie di cui all'art. 28) lettera d) (danni da gelo), sono escluse dall'assicurazione:

- le spese per demolizione e ripristino di parti di fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura;
- le grondaie, i pluviali e le tubazioni interrate.

ART. 31 – GARANZIE PRESTATE E SOMME ASSICURATE

Le garanzie sono prestate al fabbricato assicurato nella forma VI (a Valore Intero) e per la somma assicurata, con le limitazioni previste dal precedente Art. 30.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato (escluso il valore dell'area) eccede il valore indicato sul Modulo di Adesione dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore Assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa ad una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'Assicurato.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di Polizza verrà applicata una Franchigia fissa di € 250,00.

SEZIONE C
ACQUA CONDOTTA, RICERCA GUASTO, FENOMENO ELETTRICO

*(*con riferimento al provvedimento ISVAP n°734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Incendio vengono attribuiti in parte al ramo 08 – Incendio ed elementi naturali ed in parte al ramo 09 – Altri danni ai beni)*

ART. 32 - ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati al fabbricato da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di climatizzazione esistenti nel fabbricato assicurato con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 10% della somma assicurata per la garanzia incendio del fabbricato.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di € 250,00.

La Società non risponde:

- dei danni causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- dei danni causati da traboccamento, rigurgito o rottura di fognature;
- dei danni causati da guasto o rottura di condutture completamente interrate;
- dei danni alle cose poste in locali interrati o seminterrati.

ART. 33 – RICERCA DEL GUASTO PER ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parte del fabbricato ed impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di climatizzazione, fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 5‰ (cinque per mille) della somma assicurata per la garanzia incendio del fabbricato.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia di € 250,00.

ART. 34 – DANNO ELETTRICO A IMPIANTI ELETTRICI FISSI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato indicato in Polizza, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, entro il massimale di € 2.600,00

La garanzia si estende alle antenne radio – televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una franchigia assoluta di € 250,00.

La Società non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;

- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

ART. 35 – RINUNCIA ALL'AZIONE DI SURROGA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 cod. civ., verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto o verso i proprietari del fabbricato; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SEZIONE A, B, C DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

ART. 36 – DENUNCIA DI SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

A. Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'Assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

B. Denuncia di sinistro alla Società

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

Ufficio sinistri

Via Valle di Pruvignano, 20

37020 S. Floriano di San Pietro in Cariano, Verona (VR)

oppure telefonando al

numero verde 800-206692

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall'art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall'art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la

somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

C. Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'Assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

ART. 37 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti. Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 38) del presente contratto.

ART. 38 – DETERMINAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEI PERITI

I. Mandato.

Qualora una delle Parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile Assicurato.

Ogni Parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio.

Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale.

I periti individuati dalle Parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'Assicurato in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'Assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.

Del verbale deve essere redatto doppia copia da consegnarsi ad ognuna delle Parti.

I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

ART. 39 – DETERMINAZIONE DEL DANNO AL FABBRICATO

La determinazione del danno viene eseguita separando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo, con le medesime caratteristiche costruttive, le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui della parte suddetta.

ART. 40 – ASSICURAZIONE A VALORE INTERO

L'assicurazione è prestata a "Valore Intero", e cioè applicando il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 41 – LIMITE DI INDENNIZZO

La Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto ed indicata specificatamente sul modulo di adesione, salvo quanto previsto dall'art. 1914 cod. civ..

ART. 42 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo stesso.

SEZIONE D RC DEL FABBRICATO

*(*con riferimento al provvedimento ISVAP n°734 del 1 dicembre 1997, i premi relativi alle garanzie Responsabilità Civile Fabbricato vengono attribuiti al ramo 13 – Responsabilità Civile Generale)*

ART. 43 – OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà del fabbricato assicurato, indicato nel modulo di adesione, e degli impianti fissi destinati alla conduzione del medesimo.

La garanzia comprende inoltre i danni a terzi:

- a) cagionati da antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze del fabbricato, compresi i giardini, i parchi, gli alberi d'alto fusto e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione ed uso ed ampiezza complemento del fabbricato;
- b) derivanti da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture. In caso di sinistro, la Società applicherà uno scoperto del 10% del danno liquidabile con un minimo pari all'importo della franchigia indicata nell'ultimo capoverso del presente articolo.

La garanzia si estende ai casi di responsabilità nei confronti di altri condomini e della proprietà comune, nel caso in cui l'Assicurato sia proprietario di un appartamento/casa in condominio. La garanzia prestata riguarda soltanto la quota parte di danno spettante all'Assicurato, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri condomini.

ART. 44 – RISCHI ESCLUSI

I. Non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

II. L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- b) da inquinamento in genere;
- c) a cose altrui che l'Assicurato detenga a qualunque titolo;
- d) da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- e) derivanti da interruzioni o sospensioni di attività totali o parziali di attività industriali, commerciali artigianali agricole o di servizio;
- f) derivanti da lavori di manutenzione straordinari, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- g) da detenzione o da impiego di esplosivi.

ART. 45 – MASSIMALE ASSICURATO

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di €. 500.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Per ogni sinistro, riguardante danni a cose e risarcibile a termini di polizza, verrà applicata una franchigia assoluta di €. 250,00.

SEZIONE D
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

ART. 46 – DENUNCIA DI SINISTRO

L'Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

Ufficio sinistri

Via Valle di Pruvignano, 20

37020 S. Floriano di San Pietro in Cariano, Verona (VR)

oppure telefonando al

numero verde 800-206692

entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome ed il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'Assicurato.

ART. 47 – GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.